

(N. 1871)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1951

### Norme sulle indennità di spostamento e di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 35 del Regolamento approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924, quale risulta sostituito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, e l'articolo 2 del predetto regio decreto-legge prevedono, rispettivamente, a favore del personale dell'Aeronautica in determinate condizioni un'indennità di spostamento e una indennità di aeromanovra.

L'indennità di spostamento compete:

a) ai sottufficiali comandati temporaneamente fuori della loro residenza ordinaria a frequentare corsi di istruzione o a subire prove od esperimenti presso aeroporti;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali e funzionari civili, in luogo dell'indennità di missione (alla quale avrebbero diritto in base alle norme in vigore), allorchè essi, recandosi per ragioni di servizio isolato presso aeroporti o idroscali, fruiscano di mense regolarmente costituite e

di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione;

c) al personale militare e civile, nei casi non previsti dalle norme vigenti, allorchè le condizioni del luogo, ovvero la natura del servizio, cui tale personale è addetto, comportino particolare disagio o spese non rimborsabili in base alle disposizioni in vigore, oppure l'impossibilità di fruire di particolari servizi o diritti dei quali il personale stesso potrebbe normalmente beneficiare in altre sedi di servizio.

Le circostanze in base alle quali può essere concessa l'indennità di spostamento al personale di cui alla lettera c) devono essere riconosciute con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'indennità di aeromanovra compete:

a) ai militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte a manovre od esercitazioni collettive;

b) alle truppe che si trasferiscono dall'uno all'altro aeroporto o idroscalo per ragioni di servizio collettivo di carattere prettamente militare;

c) ai militari di qualsiasi grado in servizio collettivo ai quali, per speciali ragioni, venga concessa dal Ministero.

In ogni caso l'indennità è dovuta sotto la condizione che i militari pernottino fuori della sede ordinaria.

L'indennità stessa è soggetta a determinate riduzioni quando gli interessati fruiscano di mensa o di alloggio ed è ridotta alla misura dell'indennità di spostamento quando concorrano ambedue le circostanze.

Sia l'indennità di spostamento che quella di aeromanovra comunque spettanti ai primi avieri, avieri scelti e avieri possono, a giudizio del comandante, essere impiegate totalmente o in parte nel miglioramento vitto.

Le misure dell'indennità di spostamento risultano tuttora stabilite dalla tabella 5 allegata al decreto commissariale 27 giugno 1924 e variano da un massimo di lire 20 giornaliera per i generali ad un minimo di lire 0,30 giornaliera per gli avieri.

Le misure dell'indennità di aeromanovra sono ancora quelle stabilite dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, e variano da un massimo di lire 50 giornaliera per i generali ad un minimo di lire 0,30 giornaliera per gli avieri.

Con l'unito disegno di legge si provvede ora ad apportare a tali misure le necessarie maggiorazioni.

A tale scopo le misure dell'indennità di spostamento vengono decuplicate per gli ufficiali, gli impiegati civili e i marescialli; per i sergenti maggiori, sergenti, primi avieri, avieri scelti e avieri vengono elevate più sensibilmente, avuto riguardo al fatto che, se fossero solo decuplicate, continuerebbero a rimanere molto esigue.

Per l'indennità di aeromanovra viene, invece, stabilito che sia fissata nelle stesse misure vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore dei militari dell'Esercito, e ciò in considerazione dell'analogia esistente tra le due indennità. L'indennità di marcia, a sua volta, è ragguagliata a determinate percentuali delle misure della diaria di missione stabilite dal decreto legislativo 16 novembre 1947, numero 1282. Allo scopo di evitare disparità di trattamento fra i militari dell'Esercito e della Aeronautica che hanno partecipato alle manovre svoltesi nei mesi scorsi, si è stabilito che l'adeguamento della misura dell'indennità di aeromanovra decorra dal 1° luglio 1951.

Il provvedimento comporta una maggiore spesa annua presunta di lire 13.800.000, che nell'esercizio finanziario 1951-52 sarà fronteggiata mediante un'eguale riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La tabella 5 riguardante l'indennità di spostamento, annessa alle norme approvate con decreto commissariale 27 giugno 1924, è sostituita dalla seguente:

## INDENNITÀ DI SPOSTAMENTO - DIARIE PERSONALI.

GRADI	Indennità giornaliera
<b>UFFICIALI.</b>	
Generali . . . . .	200
Colonnelli . . . . .	150
Tenenti colonnelli e maggiori . . . . .	120
Capitani e subalterni . . . . .	100
<b>SOTTUFFICIALI E TRUPPA.</b>	
Marescialli . . . . .	50
Sergenti maggiori e sergenti . . . . .	20
Primi avieri, avieri scelti e avieri . . . . .	10
<b>IMPIEGATI CIVILI.</b>	
Impiegati civili del grado 5° e superiori . . . . .	200
» » » » 6° . . . . .	150
» » » » 7° e 8° . . . . .	120
» » » » 9° ed inferiori . . . . .	100

NOTA. — L'indennità di spostamento spettante ai primi avieri, avieri scelti ed avieri potrà, a giudizio del comandante, essere impiegata totalmente o per metà nel miglioramento del rancio.

## Art. 2.

La tabella riguardante l'indennità di aeromanovra annessa al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, è abrogata.

Con effetto dal 1° luglio 1951 detta indennità è fissata nelle stesse misure vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

## Art. 3.

Alla maggiore spesa di complessive lire 13.800.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte nello esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.